



Fano



Fratte Rosa



Mondavio



Mondolfo



Monte Porzio



Pergola



San Costanzo



San Lorenzo in Campo



Terre Roveresche

FANO CAPOFILA

ORIGINALE
DELIBERAZIONE DEL COMITATO DEI SINDACI
AMBITO TERRITORIALE SOCIALE n. 6
Nr. **23** del **17/12/2025**

OGGETTO: Approvazione proposta di Regolamento recante disposizioni per la partecipazione degli Enti del Terzo Settore e degli ulteriori soggetti civili ai processi di amministrazione condivisa, ai sensi del D.lgs. 3 luglio 2017 ,n.117 (Codice del Terzo Settore)

L'anno **Duemilaventicinque**, il giorno **Diciassette** del mese di **Dicembre** alle ore **15:00** da remoto, si è riunito il Comitato dei Sindaci.

1)	Luca Serfilippi	Presidente Comitato dei Sindaci	Presente
2)	Marzio Massi	Sindaco Comune Fratte Rosa	Presente
3)	Mirco Zenobi	Sindaco Comune Mondavio	Presente
4)	Marco Moscatelli	Sindaco Comune Monte Porzio	Presente
5)	Diego Sabatucci	Sindaco Comune Pergola	Presente
6)	Domenico Carbone	Sindaco Comune San Costanzo	Presente
7)	Davide Dellonti	Sindaco Comune San Lorenzo in Campo	Presente
8)	Antonio Sebastianelli	Sindaco Terre Roveresche	Assente
9)	Alice Andreoni	Assessore Comune di Mondolfo	Presente

Presenti: **8** Assenti: **1**

Assume la conduzione il Presidente Comitato dei Sindaci Luca Serfilippi ai sensi dell'art. 6 c.1 del Regolamento di funzionamento approvato con Delibera del Comitato dei Sindaci n. 7 del 22.02.2024.

E' altresì presente la Dirigente Coordinatrice di Ambito Dott.ssa Roberta Galdenzi che partecipa con funzioni di consulenza e di verbalizzazione.



Fano



Fratte Rosa



Mondavio



Mondolfo



Monte Porzio



Pergola



San Costanzo



San Lorenzo in Campo



Terre Roveresche

FANO CAPOFILA

Premesso che:

- le disposizioni del presente Regolamento sono orientate dai seguenti principi ispiratori di carattere costituzionale:
 - il *principio di sussidiarietà* di cui all' articolo 118, c. 1 promuove la collaborazione ed il ruolo degli Enti del Terzo Settore nella realizzazione delle politiche di welfare territoriale;
 - in particolare, il *principio di sussidiarietà orizzontale* contemplato al successivo comma 4 riconosce e promuove l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli ovvero associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale.
 - co-programmazione e co-progettazione rappresentano rispettivamente metodologia e strumento attraverso i quali realizzare concretamente un modello di condivisione della funzione di interesse pubblico;
 - il *principio di solidarietà sociale* contemplato all'articolo 2 costituisce ulteriore fondamento ideologico e normativo delle disposizioni del presente regolamento pienamente conformate al valore della solidarietà sociale, quale risposta ai bisogni della collettività ;
 - il *principio di uguaglianza* di cui all'articolo 3 rappresenta il riferimento fondamentale nel garantire parità di accesso e di opportunità delle persone contrastando ogni forma di discriminazione;
 - il *principio di tutela dell'assistenza sociale* previsto all'articolo 38, c. 4 orienta e promuove la realizzazione dei compiti in materia di assistenza sociale;
 - *i livelli essenziali delle prestazioni* (LEPS) definiti all'articolo 117, c.2 lett.m) costituiscono diritti esigibili ed ineludibili dell'azione sociale pubblica;
- il contesto normativo ordinario, nazionale e regionale, delle presenti disposizioni regolamentari risulta il seguente:
 - *Legge 7 agosto 1990, n. 241* “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
 - *Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267* “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali– TUEL”;
 - *Legge 8 novembre 2000, n. 328* “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” ;
 - *Legge Regione Marche 1 dicembre 2014, n.32* “Sistema regionale integrato dei servizi sociali a tutela della persona e della famiglia”;
 - *Legge 6 giugno 2016, n. 106* “Delega al governo per la riforma del Terzo Settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale”
 - *Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117* “Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b) della legge 6 giugno 2016, n.106”
 - *Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n.72 de 131 marzo 2021* “Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo Settore”;
 - *Legge Regione Marche 5 agosto 2025, n.23* “Norme per il sostegno e la promozione del Terzo settore, dell'attivismo civico e dell'economia sociale nella Regione Marche”;
- la cornice di carattere comunitario contenente i riferimenti di principio e le indicazioni



Fano



Fratte Rosa



Mondavio



Mondolfo



Monte Porzio



Pergola



San Costanzo



San Lorenzo in Campo



Terre Roveresche

FANO CAPOFILA

procedurali che orientano le presenti disposizioni regolamentari risultano i seguenti:

- Raccomandazione dell'Unione Europea n. 2023/2836;
- Direttiva 2006/123/ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006;
- Piano d'azione europeo sull'economia sociale (2021) e raccomandazione del Consiglio UE (novembre 2023) sullo sviluppo delle condizioni quadro dell'economia sociale attraverso i quali viene riconosciuto il ruolo cruciale dell'economia sociale e delle organizzazioni del Terzo Settore nel trovare risposte ai bisogni sociali e nel promuovere forme di governance partecipata ove co-programmazione e co-progettazione risultano identificate come strumenti chiave della co-creazione.

Considerato che:

- è volontà dell'ATS n.6 disciplinare i rapporti di collaborazione con le diverse forme di partecipazione civica finalizzate allo svolgimento di attività di welfare territoriale e alle relative attività di interesse generale, nel rispetto degli obiettivi definiti negli strumenti della programmazione;
- nello specifico, la finalità delle presenti disposizioni è quella di delineare i principi fondamentali e i criteri da rispettare nell'ambito dei procedimenti di co-programmazione e co-progettazione previsti dall'art.55 del D.lgs.117/2017, al fine di assicurare il coinvolgimento attivo degli Enti di Terzo Settore (ETS) e di tutta la componente civica attiva nei 9 territori dell'ATS 6, quale espressione della cultura del dono;
- attraverso il presente regolamento vengono definite le modalità operative per l'attivazione di percorsi partecipativi volti all'individuazione dei bisogni, alla programmazione condivisa degli interventi e alla co-progettazione di specifici servizi;

Evidenziato che nella ampia definizione di “Soggetti civici” trovano identificazione i seguenti attori della rete del welfare territoriale:

- gli Enti del Terzo Settore: le associazioni, le fondazioni e gli altri enti privati diversi dalle imprese sociali iscritte nel Registro unico Nazionale del Terzo Settore - RUNTS - ai sensi dell'art. 4 del Codice del Terzo settore D.lgs. 117/2017;
- le imprese sociali così come disciplinate dal D. Lgs. 112/2017;
- le libere forme associative con sede legale o operativa nel territorio dei Comuni dell'ATS 6, le associazioni, le fondazioni e i comitati non iscritti nel RUNTS, formalmente costituiti nella forma dell'atto pubblico o mediante scrittura privata registrata nella quale risultino finalità sociali, assenza dello scopo di lucro e, compatibilmente con la natura giuridica dell'organizzazione, la democraticità della struttura;
le organizzazioni sindacali confederali;
- i cittadini singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali, che si attivano per lo svolgimento di attività di interesse generale attraverso la presentazione di proposte di collaborazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni. I gruppi informali sono tenuti a dimostrare il carattere partecipativo del loro funzionamento ossia la possibilità per i membri del gruppo di concorrere alla adozione delle decisioni che lo riguardano.
- gli operatori economici e le associazioni di categoria in relazione ad attività di interesse generale non aventi finalità commerciale, svolte quale forma di esercizio della responsabilità sociale d'impresa o di territorio.

Ambito Territoriale Sociale n. 6

Comuni di: Fano, Fratte Rosa, Mondavio, Mondolfo, Monte Porzio, Pergola, San Costanzo, San Lorenzo in Campo, Terre Roveresche



Fano



Fratte Rosa



Mondavio



Mondolfo



Monte Porzio



Pergola



San Costanzo



San Lorenzo in Campo



Terre Roveresche

FANO CAPOFILA

- gli enti territoriali, gli uffici territoriali del governo, le scuole di ogni ordine e grado, le università/gli istituti universitari, l'Azienda Sanitaria territoriale locale, gli Enti partecipati dal Comune e gli altri organismi di diritto pubblico per il concorso al perseguimento di finalità di interesse generale attraverso la partecipazione ai percorsi di programmazione condivisa e lo sviluppo di progettualità condivise.
- I Consigli di Quartiere istituiti nel Comune di Fano quali centri di conoscenza e supporto nella realizzazione delle politiche e delle attività nei singoli quartieri.

Ritenuto, pertanto, di approvare la proposta di Regolamento recante disposizioni per la partecipazione degli Enti del Terzo Settore e degli ulteriori soggetti civici ai processi di amministrazione condivisa, ai sensi del D.lgs. 3 luglio 2017 ,n.117 (Codice del Terzo Settore) nel testo che allegato ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Attestati :

- il rispetto di tutte le disposizioni e l'assolvimento di tutti gli adempimenti e prescrizioni previsti dal vigente Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, nonché delle direttive attuative dello stesso;
- il rispetto di quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n.165 - di cui al D.P.R. n. 62/2013 integrato con deliberazione della Giunta Comunale n. 503 del 30/12/2013;
- ai sensi dell'art.147bis del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, il quale non comporta riflessi diretti e/o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente;
- in conformità a quanto disposto dalle Linee Guida ANAC n. 15/2019 e/o la normativa in materia di conflitto di interessi, che per la procedura in oggetto non è stata presentata dal RUP/ Dirigente alcuna dichiarazione circa la sussistenza ancorché potenziale di una situazione di conflitto di interessi;

Visti:

- l'art.8 della L.R.32/2014;
- il D.Lgs.n.165/2001;
- il D.lgs.118/2011 e l'art.150 del TUEL;
- la Legge n.328/2000;
- il D. Lgs.267/2000;
- la Convenzione tra i Comuni aderenti all'Ambito Territoriale Sociale n. 6, sottoscritta in data 8 gennaio 2025 con validità sino al 31.12.2025, per la gestione associata della funzione sociale dell'Ambito Territoriale n.6 con conferimento di delega di funzioni al Comune di Fano;
- l'art.11 "Responsabile del Servizio Sociale Associato" di suddetta Convenzione che assegna "ad interim" alla Dirigente del Settore Politiche Sociali del Comune capofila, il ruolo di Dirigente Coordinatrice dell'ATS n. 6, quale Responsabile del Servizio Sociale Associato.
- il Provvedimento Sindacale n. 53 del 01.10.2024 di nomina della D.ssa Roberta Galdenzi quale Dirigente del Settore Politiche Sociali;

Vista la seguente proposta presentata dal Presidente del Comitato dei Sindaci - Luca Serfilippi in data 16.12.2025 ;

Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1 , del D.Lgs. N. 267/2000:

a) Parere di regolarità tecnica della Dirigente Servizi Sociali Dott.ssa Roberta Galdenzi in data 16.12.2025

Ambito Territoriale Sociale n. 6

Comuni di: Fano, Fratte Rosa, Mondavio, Mondolfo, Monte Porzio, Pergola, San Costanzo, San Lorenzo in Campo, Terre Roveresche



Fano



Fratte Rosa



Mondavio



Mondolfo



Monte Porzio



Pergola



San Costanzo



San Lorenzo in Campo



Terre Roveresche

FANO CAPOFILA

Favorevole ;

b) parere di regolarità contabile della Dirigente Servizi Finanziari Dott.ssa Daniela Mantoni in data 16.12.2025 Non dovuto;

Con la seguente votazione palesemente espressa:

VOTANTI n. 8 pari al 94,78 % della popolazione dell'ATS n.6

FAVOREVOLI n. 8 pari al 94,78 % della popolazione dell'ATS n.6

ASTENUTI n. /

CONTRARI n./

DELIBERA

1. **di considerare** la parte narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto, anche ai sensi dell'art. 3 della L. 241/1990;
2. **di approvare** la proposta di Regolamento recante disposizioni per la partecipazione degli Enti del Terzo Settore e degli ulteriori soggetti civici ai processi di amministrazione condivisa, ai sensi del D.lgs. 3 luglio 2017 ,n.117 (Codice del Terzo Settore) nel testo che allegato alla presente Deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. **di sottoporre** all'approvazione dei singoli Consigli Comunali l'adesione alla presente proposta di Regolamento nel testo che risulterà approvato dal Comitato dei Sindaci;
4. **di conferire mandato** alla Dirigente Coordinatrice d'Ambito per l'adozione di tutti gli atti gestionali ed organizzativi necessari, nel rispetto delle competenze e delle prerogative previste dagli artt.107 e 110 del D.lgs. 267/2000;
5. **di dare atto che:**
 - la presente deliberazione dovrà essere pubblicata sul portale istituzionale dell'Ente Capofila - Comune di Fano nella sezione "Archivio delibere e atti";
 - Responsabile del procedimento è la D.ssa Roberta Galdenzi Coordinatrice ATS n.6;
 - avverso il presente atto chiunque abbia interesse può proporre entro 60 gg Ricorso al TAR Marche con le modalità di cui al D.lgs.02/07/2010,n.104 ovvero entro 120 gg. Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R.24/11/1971 n.1199.



Fano



Fratte Rosa



Mondavio



Mondolfo



Monte Porzio



Pergola



San Costanzo



San Lorenzo in Campo



Terre Roveresche

FANO CAPOFILA

DEL CHE E' REDATTO IL PRESENTE VERBALE, COME APPRESSO SOTTOSCRITTO.

Il Presidente Comitato dei Sindaci

Luca Serfilippi

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005

La Dirigente Coordinatrice di Ambito

Dott.ssa Roberta Galdenzi

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005

La presente deliberazione del Comitato dei Sindaci N. **23** del **17/12/2025** sarà pubblicata all'Albo Pretorio.

Diventerà esecutiva trascorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione.

L'incaricato dell'ufficio segreteria
Dott.ssa Roberta Galdenzi



Fano



Fratte Rosa



Mondavio



Mondolfo



Monte Porzio



Pergola



San Costanzo



San Lorenzo in Campo



Terre Roveresche

**Regolamento recante disposizioni per la
partecipazione degli Enti del Terzo Settore e degli
ulteriori soggetti civici
ai processi di amministrazione condivisa ,
ai sensi del D.lgs. 3 luglio 2017 ,n.117
(Codice del Terzo Settore)**



Fano



Fratte Rosa



Mondavio



Mondolfo



Monte Porzio



Pergola



San Costanzo



San Lorenzo in Campo



Terre Roveresche

Contesto normativo di riferimento

Le disposizioni del presente regolamento si fondano su un solido quadro giuridico multi-livello, che riconosce il valore della collaborazione tra la pubblica amministrazione e i soggetti civici per la promozione del benessere collettivo e l'attuazione del principio di sussidiarietà.

➔ Nel contesto della Carta Costituzionale, i principi che ne orientano la finalità e l'applicazione, risultano i seguenti :

- *Principio di sussidiarietà* (articolo 118, c. 1): in senso ampio, il principio di sussidiarietà, richiamato anche nel contesto dell'organizzazione delle attività con il Terzo Settore, implica che l'ente sovraordinato intervenga solo laddove l'azione dell'ente inferiore risulti insufficiente: in tale contesto, risulta fortemente valorizzato il ruolo degli Enti del Terzo Settore nella realizzazione delle politiche di welfare territoriale.
- *Principio di sussidiarietà orizzontale* (articolo 118, c.4): tale principio riconosce e promuove l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale. Le fonti evidenziano come la collaborazione tra Pubblica Amministrazione (PA) ed Enti del Terzo Settore (ETS) rappresenti una concreta attuazione di tale principio. La co-programmazione e la co-progettazione rappresentano metodologia e strumento attraverso i quali realizzare concretamente un modello di condivisione della funzione di interesse pubblico;
- *Principio di solidarietà sociale* (articolo 2): il regolamento si conforma al valore della solidarietà sociale, promuovendo la collaborazione per rispondere ai bisogni della comunità e per la cura del bene comune.
- *Principio di uguaglianza* (articolo 3): il principio di uguaglianza è un riferimento fondamentale nel garantire parità di accesso e di opportunità delle persone contrastando ogni forma di discriminazione;
- *Principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione* (articolo 97): il coinvolgimento degli ETS nei processi decisionali pubblici è inteso quale naturale espressione di suddetti principi. Trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa rappresentano strumenti per assicurare l'imparzialità nei rapporti con i soggetti civici.
- *Tutela dell'assistenza sociale* (articolo 38, c. 4): sebbene non direttamente richiamato in tutti i contesti, il regolamento contribuisce alla realizzazione dei compiti in materia di assistenza sociale, anche attraverso la collaborazione con i soggetti del Terzo Settore.
- *Definizione dei livelli essenziali delle prestazioni* (LEPS) (articolo 117, c.2 lett.m): il regolamento si inserisce nel quadro più ampio dell'esigibilità dei diritti sociali, da garantire anche con la collaborazione degli ETS.

➔ Nel contesto della legislazione ordinaria, nazionale e regionale, i riferimenti normativi risultano i seguenti :



Fano



Fratte Rosa



Mondavio



Mondolfo



Monte Porzio



Pergola



San Costanzo



San Lorenzo in Campo



Terre Roveresche

- **Legge 7 agosto 1990, n. 241** (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi): i principi enunciati dalla legge con riferimento a pubblicità, trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento dell'azione amministrativa, rappresentano capisaldi di riferimento per le istruttorie pubbliche che avviano i procedimenti di co-programmazione e co-progettazione, con particolare riguardo a :
 - art.6-bis in materia di prevenzione dei conflitti di interesse;
 - art.11 per la disciplina gli accordi procedurali di collaborazione.
 - L'art.12 per la definizione dei criteri generali da applicare nelle ipotesi di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari.
- **Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267** (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali – TUEL) che definisce il ruolo dei comuni come espressione della comunità locale disciplinandone funzioni rilevanti per le attività di interesse generale e i servizi alla persona. L'art.183, comma 6, lett. a), sancisce l'equiparazione dei patti di collaborazione alle convenzioni previste all'art.119 Tuel.
- **Legge 8 novembre 2000, n. 328** (legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) contenente le norme quadro di riferimento per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, prevedendo il coinvolgimento di soggetti pubblici e del privato sociale.
- **Legge Regione Marche 1 dicembre 2014, n.32** (Sistema regionale integrato dei servizi sociali a tutela della persona e della famiglia) che in armonia con le previsioni della legge 8 novembre 2000,n.328 detta norme per la realizzazione e gestione del sistema regionale integrato dei servizi sociali a tutela della persona e della famiglia, fondato su una programmazione informata al principio di sussidiarietà.
- **Legge 6 giugno 2016, n. 106** (delega al governo per la riforma del Terzo Settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale) quale normativa di riferimento per la successiva emanazione del Codice del Terzo Settore.
- **Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117** (codice del Terzo Settore – CTS) , che rappresenta la normativa cardine in materia, disciplinando gli ETS e le loro interazioni con le Pubbliche Amministrazioni con particolare riguardo a :
 - art.55 nel definire definisce i principi generali del coinvolgimento degli ETS e introduce gli istituti della co-programmazione (finalizzata all'individuazione dei bisogni, degli interventi e delle risorse) e della co-progettazione (mirata alla definizione e realizzazione di specifici progetti).
 - art. 56 disciplina le Convenzioni con le organizzazioni di volontariato (ODV) e le associazioni di promozione sociale (APS).
 - Il Titolo VII, nel suo complesso centrale per la definizione dell'amministrazione condivisa, prevede:



Fano



Fratte Rosa



Mondavio



Mondolfo



Monte Porzio



Pergola



San Costanzo



San Lorenzo in Campo



Terre Roveresche

1. all'art. 4 definisce gli ETS e i requisiti per la loro qualificazione e iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
2. all'art. 5 elenca le attività di interesse generale svolte dagli ETS.
3. All'art. 18 disciplina le coperture assicurative per i volontari.
4. Agli articoli da 90 a 97 disciplina la fase dei controlli sugli ETS.

- **Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31 marzo 2021** (Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo Settore) contenente indicazioni operative e specifiche in riferimento ai procedimenti di co-programmazione e co-progettazione, integrando in tal modo la normativa nazionale e regionale.
- **Legge Regione Marche 5 agosto 2025, n.23** "Norme per il sostegno e la promozione del Terzo settore, dell'attivismo civico e dell'economia sociale nella Regione Marche"

➔ Nella cornice normativa comunitaria, i riferimenti di principio e le indicazioni procedurali volti a promuovere la partecipazione civica e riconoscere il ruolo degli attori di derivazione privata presenti nel sistema di welfare territoriale, risultano i seguenti:

- Raccomandazione dell'unione europea 2023/2836 volta a promuovere la partecipazione attiva dei cittadini nei processi decisionali pubblici;
- Direttiva 2006/123/ce del parlamento europeo e del consiglio del 12 dicembre 2006 (direttiva servizi) relativa ai servizi nel mercato interno, precisa che le forme di collaborazione non sinallagmatiche disciplinate dal codice del Terzo Settore si pongono al di fuori della logica competitiva propria del libero mercato sottesa a tale direttiva;
- Piano d'azione europeo sull'economia sociale (2021) e raccomandazione del Consiglio UE (novembre 2023) sullo sviluppo delle condizioni quadro dell'economia sociale attraverso i quali viene riconosciuto il ruolo cruciale dell'economia sociale e delle organizzazioni del Terzo Settore nel trovare risposte ai bisogni sociali e nel promuovere forme di governance partecipata ove co-programmazione e co-progettazione risultano identificate come strumenti chiave della co-creazione.



Fano



Fratte Rosa



Mondavio



Mondolfo



Monte Porzio



Pergola



San Costanzo



San Lorenzo in Campo



Terre Roveresche

Indice

- **Titolo I: disposizioni generali**
 - Articolo 1. Ambito di applicazione e finalità
 - Articolo 2. Principi fondamentali
 - Articolo 3. Definizioni
- **Titolo II: la co-programmazione**
 - Articolo 4. Finalità e metodi della co-programmazione
 - Articolo 5. Avvio del procedimento di co-programmazione
 - Articolo 6. Condivisione dei dati e delle informazioni
 - Articolo 7. Svolgimento del procedimento di co-programmazione
 - Articolo 8. Conclusione del procedimento di co-programmazione
- **Titolo III: la co-progettazione**
 - Articolo 9. Finalità della co-progettazione
 - Articolo 10. Avvio del procedimento di co-progettazione
 - Articolo 11. Contenuto dell'avviso pubblico di co-progettazione
 - Articolo 12. Requisiti di partecipazione e criteri di selezione
 - Articolo 13. Svolgimento del procedimento di co-progettazione
 - Articolo 14. Aspetti economici della co-progettazione
- **Titolo IV: formalizzazione dei rapporti collaborativi**
 - Articolo 15. La convenzione
 - Articolo 16. L'accordo integrativo di collaborazione
- **Titolo V: metodi e pratiche partecipativi**
 - Articolo 17. Principi generali dei metodi partecipativi
 - Articolo 18. Strumenti e tecniche di co-programmazione partecipata
 - Articolo 19. Strumenti e tecniche di co-progettazione partecipata
 - Articolo 20. Garanzia di trasparenza e documentazione dei processi partecipativi
- **Titolo VI: monitoraggio, controllo e valutazione**
 - Articolo 21. Monitoraggio delle attività collaborative
 - Articolo 22. Controllo e rendicontazione
 - Articolo 23. Monitoraggio, valutazione dei servizi e valutazione degli impatti
- **Titolo VII: disposizioni finali**
 - Articolo 24. Trasparenza e pubblicità del regolamento e degli atti
 - Articolo 25. Interpretazione e revisione del regolamento
 - Articolo 26. Entrata in vigore



Fano



Fratte Rosa



Mondavio



Mondolfo



Monte Porzio



Pergola



San Costanzo



San Lorenzo in Campo



Terre Roveresche

Titolo I: disposizioni generali

Articolo 1. Ambito di applicazione e finalità

1. Il presente regolamento disciplina i rapporti di collaborazione tra i Comuni facenti parte dell'Ambito Territoriale Sociale n.6 (ATS 6) e le diverse forme di partecipazione civica finalizzate allo svolgimento di attività di welfare territoriale e alle relative attività di interesse generale, nel rispetto degli obiettivi definiti negli strumenti della programmazione.
2. Nello specifico, il regolamento delinea i principi fondamentali e i criteri da rispettare nell'ambito dei procedimenti di co-programmazione e co-progettazione al fine di assicurare il coinvolgimento attivo degli Enti di Terzo Settore (ETS) e di tutta la componente civica attiva sul territorio dell'ATS 6 espressione dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono come prescritto dall'art.2, c.1 del D.lgs.117/2017.
3. Attraverso il presente regolamento l'ATS 6 definisce le modalità operative per l'attivazione di percorsi partecipativi volti all'individuazione dei bisogni, alla programmazione condivisa degli interventi e alla co-progettazione di specifici servizi.
4. Restano disciplinati in via esclusiva dagli artt. 55 e 56 del Codice del Terzo Settore e dagli artt.10 e 11 della L.R.n. 5 agosto 2025, n. 23 i percorsi di collaborazione con gli Enti del Terzo Settore, nel rispetto della Legge 7 agosto 1990, n.241.

Articolo 2. Principi fondamentali

1. I rapporti tra l'ATS 6 e i soggetti civici sono improntati ai principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione, parità di trattamento, legalità, efficacia, efficienza, economicità, prossimità, e valorizzazione delle competenze e dell'esperienza reciproche.
2. L'azione dell'ATS 6, nel dare attuazione al presente regolamento, è orientata alla promozione di una cultura della collaborazione e della responsabilità condivisa con i soggetti civici quale superamento di rapporti improntati alla mera delega esecutiva.
3. È garantita la massima pubblicità e conoscibilità delle opportunità di collaborazione, degli esiti dei percorsi di co-programmazione e co-progettazione, delle forme di sostegno assegnate, dei risultati ottenuti e delle valutazioni effettuate.

Articolo 3. Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si intendono per:

- Amministrazione condivisa: un modello di governance basato sulla collaborazione e sulla responsabilità condivisa tra enti locali e soggetti civici, per la soddisfazione dei bisogni della comunità.
- Co-programmazione: un procedimento metodologico partecipato finalizzato all'individuazione dei bisogni da soddisfare, degli interventi necessari, delle modalità di realizzazione e delle risorse disponibili, da parte dell'ATS 6 procedente con il coinvolgimento attivo dei soggetti civici.



Fano



Fratte Rosa



Mondavio



Mondolfo



Monte Porzio



Pergola



San Costanzo



San Lorenzo in Campo



Terre Roveresche

- Co-progettazione: un procedimento di istruttoria pubblica partecipata finalizzato alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento volti a soddisfare bisogni definiti nel quadro degli strumenti di programmazione esclusivamente destinato agli ETS nei termini prescritti dall'art.55 del D.lgs.117/2017.
- Collaborazione : un procedimento di istruttoria pubblica partecipata destinata ai soggetti civici portatori di interessi generali come definiti dall'art.5 del D.lgs.117/2017, diversi dagli ETS, disciplinato dall'art.11 della L.241/1990;
- Soggetti civici come di seguito definiti:
 - a) gli Enti del Terzo Settore: le associazioni, le fondazioni e gli altri enti privati diversi dalle imprese sociali iscritte nel Registro unico Nazionale del Terzo Settore - RUNTS - ai sensi dell'art. 4 del Codice del Terzo settore D.lgs. 117/2017;
 - b) le imprese sociali così come disciplinate dal D. Lgs. 112/2017;
 - c) le libere forme associative con sede legale o operativa nel territorio dei Comuni dell'ATS 6, le associazioni, le fondazioni e i comitati non iscritti nel RUNTS, formalmente costituiti nella forma dell'atto pubblico o mediante scrittura privata registrata nella quale risultino finalità sociali, assenza dello scopo di lucro e, compatibilmente con la natura giuridica dell'organizzazione, la democraticità della struttura;
 - d) le organizzazioni sindacali confederali;
 - e) i cittadini singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali, che si attivano per lo svolgimento di attività di interesse generale attraverso la presentazione di proposte di collaborazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni. I gruppi informali sono tenuti a dimostrare il carattere partecipativo del loro funzionamento ossia la possibilità per i membri del gruppo di concorrere alla adozione delle decisioni che lo riguardano.
 - f) gli operatori economici e le associazioni di categoria in relazione ad attività di interesse generale non aventi finalità commerciale, svolte quale forma di esercizio della responsabilità sociale d'impresa o di territorio.
 - g) gli enti territoriali, gli uffici territoriali del governo, le scuole di ogni ordine e grado, le università/gli istituti universitari, l'Azienda Sanitaria territoriale locale, gli Enti partecipati dal Comune e gli altri organismi di diritto pubblico per il concorso al perseguimento di finalità di interesse generale attraverso la partecipazione ai percorsi di programmazione condivisa e lo sviluppo di progettualità condivise.
 - h) i Consigli di Quartiere istituiti nel Comune di Fano quali centri di conoscenza e supporto nella realizzazione delle politiche e delle attività nei singoli quartieri.
- Procedimento ad evidenza pubblica: la procedura selettiva comparativa attivata dall'ente locale per individuare i soggetti civici con cui collaborare nei processi di co-programmazione, di co-progettazione e di collaborazione.
- Convenzione:
 - l'accordo formale stipulato tra l'ATS 6 e le APS/ODV come disciplinato dall'art.56 del D.lgs.117/2017 per lo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato;
 - l'accordo formale stipulato tra l'ATS 6 e gli ETS a seguito di un procedimento di co-progettazione, nel quale vengono disciplinati i reciproci rapporti e le modalità di realizzazione degli interventi, ai sensi dell'art.119 del D.lgs.267/2000.
- Accordo di collaborazione: l'accordo con soggetti civici diversi dagli ETS che abbiano tra i fini statutarie obiettivi di promozione del benessere comunitario, volto a favorire una



Fano



Fratte Rosa



Mondavio



Mondolfo



Monte Porzio



Pergola



San Costanzo



San Lorenzo in Campo



Terre Roveresche

migliore qualità dei servizi prestati, nel rispetto del criterio di rotazione, ai sensi dell'art.119 del D.lgs.267/2000.

Titolo II: la co-programmazione

Articolo 4. Finalità e metodi della co-programmazione

1. La co-programmazione è finalizzata all'individuazione condivisa, tra l'ATS 6 e i soggetti civici, dei bisogni della comunità territoriale, degli interventi necessari per rispondervi, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili.
2. Rappresenta lo strumento attraverso cui indirizzare obiettivi, contenuti e attività del Piano Territoriale di Ambito Sociale prescritto ai sensi dell'art.14 della L.R. 1 dicembre 2014,n.32.
3. Il processo partecipativo si sviluppa attraverso le seguenti fasi:
 - mappatura generativa,
 - analisi dei bisogni,
 - profilo di comunità,
 - confronto selezionato su aree di intervento,
 - elaborazione della proposta di Piano Territoriale di Ambito Sociale.
4. Attraverso la co-programmazione, si mira a integrare le conoscenze e le capacità di lettura dei bisogni proprie dei soggetti civici radicati nel territorio, con le competenze programmatiche e le risorse dell'ATS 6, al fine di migliorare la qualità e l'efficacia delle politiche pubbliche.
5. La co-programmazione concorre alla definizione degli strumenti generali di programmazione di ciascun Ente Locale dell'ATS 6 e alla definizione di linee di intervento in ambiti tematici e territoriali specifici.
6. Lo strumento di programmazione condivisa è da ritenersi altresì privilegiato per la pianificazione degli interventi di interesse generale, come identificati dall'art.5 del D.lgs.117/2017.

Articolo 5. Avvio del procedimento di co-programmazione

1. Il procedimento di co-programmazione è avviato dall'ATS 6 a seguito di adozione di apposita Deliberazione del Comitato dei Sindaci che approva le linee di indirizzo per lo sviluppo successivo dell'istruttoria pubblica.
2. L'avvio del procedimento può avvenire su richiesta motivata da parte di ETS ovvero di organizzazioni sindacali confederali operanti nel territorio e la co-programmazione attivata qualora l'ATS ritenga l'iniziativa coerente con le proprie priorità programmatiche. In caso contrario, con Deliberazione del Comitato dei Sindaci dovrà fornirsi specifica motivazione del mancato accoglimento nel termine massimo di 30 gg.
3. La Delibera del Comitato dei Sindaci definisce l'oggetto, le finalità e gli obiettivi da perseguire, i tempi e le modalità di svolgimento, i requisiti di partecipazione per i soggetti indicati al comma 2 e le forme di pubblicità e trasparenza.
4. La Delibera di cui al comma precedente può essere revisionata mediante integrazione e/o



Fano



Fratte Rosa



Mondavio



Mondolfo



Monte Porzio



Pergola



San Costanzo



San Lorenzo in Campo



Terre Roveresche

modifica, laddove il confronto con i soggetti civici ne suggerisca l'aggiornamento.

Articolo 6. Condivisione dei dati e delle informazioni

1. Il procedimento di co-programmazione presuppone la condivisione, tra l'ATS 6 e i soggetti civici partecipanti, di dati e informazioni pertinenti, completi ed aggiornati, utili per la lettura dei contesti coinvolti e per l'analisi dei bisogni.
2. A tal fine l'ATS 6 renderà disponibili gli strumenti di programmazione e di pianificazione previsti dall'ordinamento nonché i dati in proprio possesso, necessari per un'elaborazione coerente dei contenuti.
3. I soggetti civici saranno tenuti a condividere le proprie conoscenze territoriali, le analisi settoriali dei bisogni rilevati e le eventuali proposte operative.

Articolo 7. Svolgimento del procedimento di co-programmazione

1. Con Determinazione del Dirigente competente dovrà essere approvato l'avviso contenente la definizione di requisiti, termini e modalità di partecipazione al procedimento da parte di ETS e soggetti civici.
2. L'avviso dovrà essere pubblicato all'albo pretorio informatico e nella sezione dell'Amministrazione Trasparente del Comune capofila dell'ATS 6 per 30 gg.
3. Il procedimento si articola in fasi istruttorie partecipate, volte alla raccolta e alla discussione dei contributi dei temi proposti in riferimento ai bisogni della comunità.
4. L'ATS 6 assicura che i metodi partecipativi adottati siano adeguati alla complessità dell'oggetto della co-programmazione e alla numerosità dei partecipanti.
5. Durante il procedimento, è favorito lo scambio di valutazioni sui bisogni della popolazione e del territorio, sul grado di soddisfazione dei servizi e degli interventi esistenti, sulle opportunità di miglioramento e sull'innovazione progettuale.

Articolo 8. Conclusione del procedimento di co-programmazione

1. Al termine del procedimento di co-programmazione, viene redatta una relazione motivata da parte del Responsabile del procedimento che individua i bisogni rilevati, le priorità di intervento, le possibili azioni da intraprendere, le risorse disponibili e gli impegni dei soggetti coinvolti.
2. Suddetto documento istruttorio, costituirà la proposta per l'adozione di apposita Determinazione da parte del Dirigente competente a chiusura del procedimento amministrativo, contenente l'indicazione delle attività e delle azioni ritenute funzionali alla cura dei bisogni individuati nel rispetto dell'autonomia e del bilanciamento dei diversi interessi emersi nel corso dell'istruttoria.
3. L'esito della co-programmazione deve essere utilizzato per concorrere alla definizione degli strumenti generali di programmazione dell'ATS 6 e di ciascun Ente Locale facente parte, come supporto alla motivazione degli atti gestionali conseguenti.
4. Gli atti del procedimento di co-programmazione dovranno essere pubblicati sul sito dell'ATS 6 e del Comune capofila nel rispetto del D.lgs.14 marzo 2013, n.33.



Fano



Fratte Rosa



Mondavio



Mondolfo



Monte Porzio



Pergola



San Costanzo



San Lorenzo in Campo



Terre Roveresche

Titolo III: la co-progettazione

Articolo 9. Finalità della co-progettazione

1. La co-progettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici servizi, interventi e progetti innovativi e sperimentali volti a soddisfare bisogni definiti alla luce degli strumenti di programmazione, derivanti anche dal procedimento di co-programmazione.
2. Attraverso la co-progettazione, l'ATS 6 e gli ETS collaborano attivamente nella elaborazione dei contenuti progettuali, delle modalità attuative, della gestione e della valutazione degli interventi in un'ottica di co-risultazione per la valutazione dei benefici prodotti.
3. La co-progettazione può essere attivata nei confronti degli ETS in relazione a tutte le attività di interesse generale di cui all'art.5 del Codice del Terzo Settore.
4. E' ammessa la partecipazione di soggetti civici diversi agli ETS in qualità di sostenitori, finanziatori o partner di progetto. Laddove si propongano come partners progettuali, potranno garantire esclusivamente la realizzazione di attività non prevalenti di natura accessoria purché funzionali al progetto con lo scopo di implementare l'impatto positivo del partenariato attivato con riferimento alle attività di interesse generale.

Articolo 10. Avvio del procedimento di co-progettazione

1. Il procedimento di co-progettazione, ai sensi dell'art.10 della L.R. 5 agosto 2025, n.23 è indetto dall' ATS 6 mediante pubblicazione di apposito avviso pubblico a firma del Dirigente/Responsabile competente.
2. L'avvio del procedimento può essere conseguente all'esito di un percorso di co-programmazione che abbia evidenziato la necessità di sviluppare specifici progetti in risposta ai bisogni emersi.
3. L'avvio del procedimento può essere determinato da proposte presentate da ETS anche in forma raggruppata riconducibili a bisogni del territorio ovvero ad esigenze innovative di carattere sperimentale in grado di promuovere nuovi approcci e nuove strategie metodologiche di intervento.
4. La co-progettazione può svolgersi anche attraverso la modalità dell'accreditamento, come disciplinato dall'art.55 c.4 del D.lgs.117/2017.

Articolo 11. Contenuto dell'avviso pubblico di co-progettazione

1. L'ATS mediante apposita Deliberazione del Comitato dei Sindaci, predetermina gli obiettivi generali e specifici degli interventi, definendo le aree di intervento e la durata del progetto, rinviando al successivo Avviso adottato con Determinazione dirigenziale per la definizione



Fano



Fratte Rosa



Mondavio



Mondolfo



Monte Porzio



Pergola



San Costanzo



San Lorenzo in Campo



Terre Roveresche

dei seguenti elementi minimi:

- finalità;
- oggetto della procedura;
- durata del partenariato;
- quadro economico contenente le risorse materiali, immateriali ovvero economiche a disposizione da parte dell'ATS 6;
- i requisiti di affidabilità morale e professionale di partecipazione pertinenti all'oggetto del procedimento e conformi ai principi di proporzionalità e ragionevolezza;
- i criteri e le modalità per la valutazione delle proposte progettuali;
- il termine non inferiore a 30 gg per la presentazione delle domande di partecipazione corredata della proposta progettuale;
- le modalità di presentazione della domanda di partecipazione e della proposta progettuale, inclusa la documentazione richiesta;
- le fasi del procedimento e le modalità di svolgimento;
- la specificazione circa la richiesta di co-gestione oltre che co-progettazione agli ETS selezionati;
- lo schema di accordo di collaborazione ai sensi dell'art.11 della L.241/1990 disciplinante i rapporti di collaborazione tra ATS 6 e gli ETS quale atto conclusivo del procedimento;
- le regole di pubblicità e trasparenza del procedimento;
- l'indicazione del responsabile del procedimento (RUP).

Articolo 12. Requisiti di partecipazione e criteri di selezione

1. Possono partecipare al procedimento di co-progettazione gli ETS in possesso dei requisiti generali e specifici indicati nell'avviso pubblico.
2. I requisiti di partecipazione sono definiti in relazione all'oggetto e alle finalità del progetto, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità.
3. I criteri di selezione delle proposte progettuali sono predeterminati nell'avviso pubblico in modo chiaro e trasparente e possono riguardare, a titolo esemplificativo:
 - La qualità e la pertinenza della proposta progettuale rispetto ai bisogni individuati e agli obiettivi definiti;
 - L'esperienza e la competenza tecnica e professionale degli ETS proponenti;
 - La capacità organizzativa e gestionale;
 - La sostenibilità economica e finanziaria della proposta;
 - La coerenza con gli strumenti di programmazione dell'ente locale;
 - L'innovatività e la sperimentazione della proposta;
 - La capacità di attivare reti e collaborazioni territoriali;
 - L'eventuale previsione di meccanismi di valutazione degli impatti sociali prodotti.

Articolo 13. Svolgimento del procedimento di co-progettazione

1. Il procedimento amministrativo di co-progettazione si svolge nel rispetto dei principi di cui alla legge n. 241/1990 e ss.mm.e ii.



Fano



Fratte Rosa



Mondavio



Mondolfo



Monte Porzio



Pergola



San Costanzo



San Lorenzo in Campo



Terre Roveresche

2. L'ATS 6 può prevedere diverse fasi di confronto e collaborazione con gli ETS partecipanti e con le organizzazioni sindacali confederali quali:
 - Incontri preliminari di presentazione e chiarimento: volti a illustrare l'oggetto del procedimento e a rispondere a eventuali quesiti.
 - Tavoli di lavoro congiunti: spazi di co-elaborazione delle proposte progettuali, in cui l'ATS 6 e gli ETS possono definire congiuntamente le modalità attuative, gli aspetti organizzativi e i risultati attesi.
 - Presentazione e discussione delle proposte progettuali: momenti di confronto sulle proposte presentate dagli ETS.
 - Eventuali richieste di integrazioni o modifiche alle proposte: al fine di migliorarne la qualità e la coerenza con gli obiettivi.
3. Nella fase di co-progettazione, non possono essere apportate modifiche sostanziali alle linee guida progettuali dell'ATS 6 tali da alterare i criteri di selezione e da determinare una diversa platea di potenziali partner.

Articolo 14. Aspetti economici della co-progettazione

1. L'avviso pubblico di co-progettazione indica chiaramente le risorse economiche, umane e strumentali messe a disposizione dall'ATS 6 per la realizzazione del progetto.
2. La convenzione conclusiva della co-progettazione disciplina il quadro economico risultante dalle risorse messe a disposizione dall'ATS 6 e da quelle offerte dagli ETS specificatamente descritte nel progetto operativo condiviso costituente parte integrante e sostanziale dell'accordo stesso.
3. Le risorse riconosciute agli ETS nell'ambito della co-progettazione sono riconducibili a contributi, erogati nel rispetto della disciplina di cui all'articolo 12 della legge n. 241/1990.
4. La convenzione definisce i termini e le modalità di rendicontazione delle spese sostenute dagli ETS per la realizzazione dell'azioni progettuali.
5. L'ATS 6 verifica il corretto impiego delle risorse pubbliche assegnate a titolo di contributo attraverso l'acquisizione della documentazione comprovante l'effettività della spesa richiesta a rimborso.
6. Le modalità di rendicontazione, la natura delle spese ammissibili, il sistema e la tempistica delle diverse fasi di reporting, verranno specificatamente previste nella convenzione medesima.
7. Lo svolgimento del procedimento di co-progettazione dovrà assicurare la corrispondenza e la conformità delle procedure adottate alle diverse possibili fonti di finanziamento che sostengono la collaborazione stessa, nel pieno rispetto dei CCNL sottoscritti dai sindacati maggiormente rappresentativi laddove risultino coinvolti operatori professionali oltre a personale volontario.



Fano



Fratte Rosa



Mondavio



Mondolfo



Monte Porzio



Pergola



San Costanzo



San Lorenzo in Campo



Terre Roveresche

Titolo IV: formalizzazione dei rapporti collaborativi

Articolo 15. La convenzione

1. A seguito della conclusione del procedimento di co-progettazione e dell'individuazione degli ETS partner, le parti sottoscrivono una convenzione, ai sensi dell'art. 119 del D.lgs.267/2000 disciplinante i reciproci rapporti.
2. La convenzione regola gli elementi salienti dell'esecuzione delle attività di progetto, quali:
 - la durata del partenariato;
 - gli impegni comuni e quelli propri di ciascuna parte;
 - il quadro economico risultante dalle risorse, anche umane, messe a disposizione dall'ente procedente e da quelle offerte dagli ETS nel corso del procedimento;
 - il coordinamento delle attività;
 - le eventuali garanzie e le coperture assicurative richieste agli ETS con riferimento alla rilevanza degli impegni e delle attività di progetto;
 - le eventuali sanzioni e le ipotesi di revoca del contributo a fronte di gravi irregolarità o inadempimenti degli ETS;
 - le clausole a garanzia dei principi di trasparenza, pubblicità ed imparzialità;
 - la disciplina in ordine alla valutazione di impatto sociale (co-risultazione), per come risultante dagli atti della procedura;
 - i termini e le modalità della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e documentate nel rispetto del principio delle effettività delle stesse;
 - i limiti e le modalità di revisione della convenzione, anche a seguito dell'eventuale riattivazione della co-progettazione;
 - la disciplina in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, ivi ricompresi l'assunzione di CIG e CUP laddove prescritti;
 - il rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali.
3. Ai sensi dell'art. 56 del CTS, l'ATS 6 può procedere ad affidamenti di soli attività ed interventi sociali di interesse generale ad APS e ODV iscritti da almeno 6 mesi nel RUNTS, laddove si riscontrino la concorrenza al raggiungimento di una finalità sociale, al perseguimento degli obiettivi di solidarietà ed all'economicità rispetto al ricorso al mercato.
In tal caso, la convenzione oltre a quanto indicato al precedente comma, contiene altresì gli elementi riguardanti le voci di costo rimborsabili ed i limiti e le modalità di rimborso.
4. Lo schema di Convenzione dovrà essere approvato con Determinazione Dirigenziale e dovrà essere pubblicato all'albo pretorio informatico del Comune di Fano, ente capofila unitamente alla specifica Sezione di "Amministrazione Trasparente" prescritta ai sensi del D.lgs.n.33/2013.

Articolo 16. L'accordo integrativo di collaborazione

1. Per la cura e la rigenerazione dei beni comuni materiali e immateriali, l'ATS 6 può stipulare accordi di collaborazione con i soggetti civici diversi dagli ETS, ivi ricompresi volontari individuali e gruppi informali di cittadini, nel rispetto di quanto prescritto dall'art.11 della L.241/90 e dalle disposizioni del Codice Civile in quanto applicabili.
2. L'accordo di collaborazione definisce gli obiettivi perseguiti, le attività previste, la durata



Fano



Fratte Rosa



Mondavio



Mondolfo



Monte Porzio



Pergola



San Costanzo



San Lorenzo in Campo



Terre Roveresche

della collaborazione, i ruoli e gli impegni reciproci, le forme di sostegno eventualmente messe a disposizione dall'ATS 6, le modalità di monitoraggio e di rendicontazione.

3. Gli accordi di collaborazione sono equiparati alle convenzioni ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 6, lettera a) del D.Lgs. 267/2000).

Titolo V

Metodi e pratiche partecipative

Articolo 17. Principi generali dei metodi partecipativi

1. L'ATS 6 promuove l'adozione di metodi e pratiche partecipative che favoriscano un coinvolgimento attivo, consapevole e paritario dei soggetti civici, nelle fasi di co-programmazione, co-progettazione e co-risultazione.
2. I metodi partecipativi adottati devono garantire la trasparenza del processo, la pluralità delle voci, l'ascolto attivo, la considerazione dei diversi punti di vista e la valorizzazione delle competenze e delle esperienze dei soggetti civici.
3. L'ATS 6 assicura che i processi partecipativi siano accessibili e inclusivi, tenendo conto delle diverse esigenze e capacità.
4. L'ATS 6 e i soggetti civici interessati concordano ed elaborano, anche con il supporto di professionisti esterni, un Piano biennale di sviluppo degli approcci, delle modalità e degli strumenti di collaborazione, di partecipazione e di governance necessari a promuovere ed attivare percorsi partecipativi nello sviluppo della co-programmazione e della co-progettazione.

Articolo 18. Strumenti e tecniche di co-programmazione partecipata

1. La co-programmazione rappresenta un processo permanente di interlocuzione dell'ATS 6 con i soggetti civici, basato sull'attivazione di tavoli tematici e tavoli trasversali di lavoro costituiti in rappresentanza delle realtà associative dei 9 Comuni che ne hanno presentato formale richiesta di adesione a seguito di apposito avviso pubblico.
2. I tavoli dovranno essere convocati almeno ogni trimestre con compiti di definizione delle strategie di sviluppo, identificazione delle priorità di intervento, monitoraggio, checking e approfondimento tematico.
3. Per sviluppare la co-programmazione in modo partecipato, l'ATS 6 può utilizzare, a titolo esemplificativo:
 - Tavoli di concertazione e consultazione: incontri periodici per discutere priorità, bisogni e strategie di intervento a livello territoriale o tematico.
 - Forum pubblici: eventi aperti alla partecipazione di ETS, cittadini e altri stakeholder per raccogliere contributi e proposte.
 - Gruppi di lavoro tematici: tavoli di approfondimento su specifici settori di intervento, con il supporto di professionisti del settore di interesse;
 - Analisi partecipative dei bisogni: processi di rilevazione e analisi dei bisogni condotti



Fano



Fratte Rosa



Mondavio



Mondolfo



Monte Porzio



Pergola



San Costanzo



San Lorenzo in Campo



Terre Roveresche

con il coinvolgimento diretto degli ETS e dei destinatari degli interventi.

- Pianificazione partecipata: metodologie che coinvolgono gli ETS nella definizione degli obiettivi, delle azioni e delle risorse dei piani di intervento.
- Utilizzo di strumenti digitali: piattaforme online per la condivisione di documenti, la raccolta di commenti e la realizzazione di consultazioni a distanza.

Articolo 19. Strumenti e tecniche di co-progettazione partecipata

1. Per sviluppare la co-progettazione in modo partecipato, l'ATS 6 può utilizzare, a titolo esemplificativo:
 - Laboratori di idee e progettazione condivisa: incontri creativi finalizzati alla elaborazione congiunta di proposte progettuali.
 - Workshop di co-design: sessioni di lavoro pratiche per definire nel dettaglio le attività, le modalità operative, l'organizzazione e la gestione degli interventi.
 - Gruppi di progetto misti: team di lavoro composti da rappresentanti dell'ATS 6 e dei soggetti civici incaricati di sviluppare specifici progetti.
 - Utilizzo di tecniche di facilitazione: metodi per condurre i processi partecipativi in modo efficace, garantendo la partecipazione di tutti e la produzione di risultati concreti.
 - Presentazioni pubbliche e momenti di confronto: occasioni per presentare le proposte progettuali elaborate e raccogliere feedback e suggerimenti.

Articolo 20. Garanzia di trasparenza e documentazione dei processi partecipativi

1. L'ATS 6 assicura la trasparenza dei processi partecipativi attraverso:
 - La pubblicazione degli avvisi di avvio dei procedimenti di co-programmazione e co-progettazione, ai sensi del D.lgs.33/2013;
 - La diffusione delle informazioni relative agli obiettivi, alle modalità di svolgimento e ai tempi dei processi partecipativi, attraverso la pubblicazione sul sito internet istituzionale;
La verbalizzazione dei lavori dei tavoli di partecipazione sul sito internet e sull'albo pretorio informatico dell'Ente capofila laddove costituenti parti integranti dei provvedimenti adottati;
 - La condivisione dei documenti prodotti nel corso dei processi partecipativi.
 - La pubblicazione degli esiti dei processi partecipativi e delle decisioni assunte, nel rispetto di quanto prescritto dal D.lgs.33/2013.
2. È favorita la raccolta e la sistematizzazione digitale della documentazione prodotta durante i processi partecipativi, al fine di garantirne la tracciabilità e la valorizzazione.



Fano



Fratte Rosa



Mondavio



Mondolfo



Monte Porzio



Pergola



San Costanzo



San Lorenzo in Campo



Terre Roveresche

Titolo VI: monitoraggio, controllo e valutazione

Articolo 21. Monitoraggio delle attività collaborative

1. L'ATS 6 , in collaborazione con i soggetti civici partner, monitora l'andamento delle attività realizzate nell'ambito delle convenzioni e dei patti di collaborazione, al fine di verificarne la conformità agli obiettivi, alle modalità operative e ai tempi previsti.
2. Il monitoraggio è svolto attraverso strumenti e indicatori definiti nelle convenzioni e nei patti di collaborazione, coerenti con quelli eventualmente individuati in fase di co-programmazione.
3. Sono previsti momenti periodici di verifica e confronto tra l'ATS 6 e i partner per valutare lo stato di avanzamento delle attività, individuare eventuali criticità e definire azioni correttive.
4. Sono previsti momenti strutturati di supervisione organizzativa, di processo, metodologica, capacitazione sociale, formazione e approfondimento finalizzati a gestire difficoltà, dinamiche, resistenze e opportunità di sviluppo dell'intero sistema di governance e dei processi collaborativi tra enti locali, uffici di piano, ETS e altri attori locali strategici.
5. E' previsto per ogni attività soggetta a monitoraggio, una fase di comunicazione e disseminazione allo scopo di promuovere le buone prassi e contenuti innovativi.

Articolo 22. Controllo e rendicontazione

1. L'ATS 6 esercita il controllo sul corretto utilizzo delle risorse pubbliche trasferite ai partner per la realizzazione degli interventi di co-progettazione, nel rispetto dei principi prescritti all'art. 7 c.1 della L.R. 5 agosto 2025, n. 23.
2. I soggetti partner sono tenuti a presentare, nei termini e con le modalità stabilite nelle convenzioni e negli accordi di collaborazione, la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, corredata della documentazione giustificativa.
3. La rendicontazione deve essere analitica e inerente alle attività svolte, consentendo la verifica della corretta destinazione delle risorse.
4. Non potranno essere riconosciuti rimborsi che, in difformità al principio dell'effettività delle spese, rappresentino attribuzioni a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico e con la limitazione dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all'oggetto della convenzione, opportunamente attestata mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art.47 del DPR 445/2000.

Articolo 23. Monitoraggio, Valutazione dei Servizi e Valutazione di Impatto

1. L'ATS 6 assicura, individuando un sistema di monitoraggio e co-risultazione dei benefici prodotti sulle persone e sulla comunità, sia il monitoraggio e la valutazione dei servizi e degli interventi realizzati in regime di co-progettazione, sia la valutazione di impatto sociale ed economico degli stessi.



Fano



Fratte Rosa



Mondavio



Mondolfo



Monte Porzio



Pergola



San Costanzo



San Lorenzo in Campo



Terre Roveresche

2. Tale processo è finalizzato a misurare l'efficacia, l'efficienza e l'appropriatezza dell'azione posta in essere in risposta ai bisogni della comunità valutando il cambiamento generato.

3. Il monitoraggio e la valutazione dei servizi e dei progetti, finanziati anche attraverso la co-progettazione, sono condotti in itinere e a conclusione delle attività.

4. A tal fine, ci si dovrà avvalere degli strumenti e delle metodologie definite a livello di co-programmazione per la realizzazione del Piano Sociale Territoriale dell'ATS 6, inclusi quelli previsti dalla Valutazione Unica Regionale (VUR) o strumenti analoghi.

5. Gli indicatori trasversali minimi da considerare includono:

- Numero di utenti raggiunti e loro caratteristiche.
- Grado di soddisfazione degli utenti, dei loro familiari e degli operatori coinvolti.
- Aderenza alle modalità operative e ai tempi definiti nelle convenzioni e nei patti di collaborazione.
- Efficienza nell'utilizzo delle risorse economiche e strumentali.
- Qualità del processo collaborativo e della rete attivata.

6. La valutazione di impatto è finalizzata alla misurazione dei cambiamenti a medio e lungo termine generati dalle attività sui destinatari diretti e indiretti e sulla comunità nel suo complesso. Tale valutazione si avvale di metodologie validate, anche con riferimento a modelli di analisi valutativa riconosciuti, come quelli applicati in contesti di analisi sanitaria e sociale (es. approcci controfattuali, analisi costi-benefici sociali, SROI - Social Return on Investment).

7. Gli indicatori trasversali minimi da considerare includono:

- Cambiamenti nel benessere dei destinatari (es. miglioramento dello stato di salute, aumento dell'inclusione sociale e lavorativa, sviluppo di competenze e autonomia).
- Effetti sulla comunità territoriale (es. rafforzamento delle reti sociali, miglioramento della coesione, riduzione delle disuguaglianze, impatto economico locale).
- Sostenibilità a lungo termine degli effetti positivi generati.
- Valore sociale aggiunto generato, inteso come il beneficio netto per la collettività.

8. La definizione specifica degli indicatori, delle metodologie di rilevazione e delle tempistiche per entrambe le tipologie di valutazione è prevista nelle convenzioni e negli accordi di collaborazione.

9. La valutazione, in entrambe le sue forme, deve essere condotta anche attraverso metodologie partecipative, coinvolgendo attivamente i partner progettuali, i destinatari degli interventi, gli operatori e altri stakeholder significativi, al fine di garantire una comprensione completa, multidimensionale e condivisa degli esiti e degli impatti.

10. I risultati del monitoraggio e della valutazione sono resi pubblici, seppur aggregati in forma anonima ed utilizzati per orientare le decisioni di programmazione futura, per migliorare la



Fano



Fratte Rosa



Mondavio



Mondolfo



Monte Porzio



Pergola



San Costanzo



San Lorenzo in Campo



Terre Roveresche

qualità degli interventi erogati, per rendicontare l'utilizzo delle risorse pubbliche impiegate e per testimoniare il valore generato per la comunità.

Titolo VII: disposizioni finali

Articolo 24. Trasparenza e pubblicità del regolamento e degli atti

1. Il presente regolamento è pubblicato integralmente sul sito web istituzionale dell'ATS 6 e dei 9 Comuni nella sezione dedicata all'amministrazione trasparente.
2. Gli avvisi pubblici, gli esiti dei procedimenti di co-programmazione e co-progettazione, le convenzioni e gli accordi di collaborazione sono pubblicati all'albo pretorio dell'Ente capofila dell'ATS 6 e sul sito web istituzionale, nel rispetto della normativa vigente in materia di trasparenza e accesso agli atti.

Articolo 25. Interpretazione e revisione del regolamento

1. Per l'interpretazione del presente regolamento è competente il Segretario Generale dell'Ente capofila.
2. Il presente regolamento può essere modificato o integrato con deliberazione del Comitato dei Sindaci e successive Deliberazioni di ciascun Consiglio Comunale.

Articolo 26. Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione.